

---

# STATUTO

---

Allegato "B" al Rep. 118.004/35.925 del 19 Ottobre 2017 Verbale  
assemblea straordinaria

## Sommario

Titolo I - Denominazione, sede, durata. ....	3
Articolo 1 - Costituzione e denominazione sociale. ....	3
Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei Soci Pubblici. ....	4
Articolo 3 - Durata. ....	4
Titolo II - Oggetto.....	4
Articolo 4 - Oggetto sociale .....	4
Titolo III - Soci, capitale, azioni, finanziamenti soci, obbligazioni, patrimoni destinati.....	8
Articolo 5 - Soci. Capitale sociale.....	8
Articolo 6 - Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o amministrativi. ....	9
Articolo 7 - Finanziamenti dei Soci alla Società. ....	10
Articolo 8 - Prestiti obbligazionari. ....	11
Articolo 9 - Patrimoni destinati. ....	11
Articolo 10 - Trasferimento delle azioni. Clausola di prelazione.....	11
Articolo 11 - Recesso del socio. ....	14
Articolo 12 - Socio unico.....	16
Titolo IV - Assemblea dei soci .....	16
Articolo 13 - Assemblea.....	16
Articolo 14 - Convocazione.....	17
Articolo 15 - Intervento in assemblea. Rappresentanza. ....	18
Articolo 16 - Presidenza.....	19
Articolo 17 - Quorum.....	20
Articolo 18 - Deliberazioni dell'assemblea. ....	20
Articolo 19 - Assemblee speciali.....	22
Articolo 20 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari. ....	22
Titolo V - Organo amministrativo, rappresentanza sociale, controllo .....	22
Articolo 21 - Organo amministrativo.....	22
Articolo 22 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.....	25
Articolo 23 - Poteri dell'organo amministrativo.....	27
Articolo 24 - Presidente, Amministratori Delegati. ....	28
Articolo 25 - Rappresentanza sociale. ....	29
Articolo 26 - Organi di controllo .....	29
Articolo 27 - Controllo contabile. ....	30

Articolo 28 - Azione di responsabilità.....	31
Articolo 29 - Denuncia al collegio sindacale e al Tribunale .....	31
Titolo VII - Vigilanza e controllo sull'attività della società.....	31
Articolo 30 - Indirizzi dell'Assemblea.....	31
Articolo 31 - Vigilanza e controllo analogo congiunto. ....	31
Articolo 32 - Forme di consultazione dei Soci Pubblici e dei cittadini.....	32
Titolo VIII - Bilancio e destinazione degli utili, scioglimento, liquidazione.....	33
Articolo 33 - Esercizi sociali, bilancio.....	33
Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione.....	34
Titolo IX - Foro Competente .....	35
Articolo 35 - Foro competente. ....	35
Titolo X - Norme finali.....	35
Articolo 36 - Legge applicabile.....	35
Articolo 37 - Comunicazioni.....	35
Articolo 38 - Computo dei termini.....	36
Articolo 39 - Rapporti inerenti la produzione di beni e servizi.....	36

# STATUTO

## Titolo I - Denominazione, sede, durata.

### Articolo 1 - Costituzione e denominazione sociale.

- 1.1** È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2463 codice civile e dell'articolo 113 comma 13 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. 04 luglio 2006 n. 223, convertito in legge con modificazioni della legge 04 agosto 2006 n. 248, nonché di quanto previsto dall'articolo 3 comma 27 e 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, una società per azioni a totalitaria partecipazione di capitale pubblico denominata "**AGAC INFRASTRUTTURE SPA**". Nel seguito del presente atto, "AGAC Infrastrutture S.p.A." sarà indicata anche, per brevità, come "Società" ovvero mediante l'acronimo "A.I.".
- 1.2** La Società, per tutta la sua durata, sarà interamente ed esclusivamente partecipata da Soci Pubblici, intendendosi per tali i Comuni, ubicati nel territorio della Provincia di Reggio Emilia.
- 1.3** Al fine di assicurare continuamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del dl 04 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 04 agosto 2006 n. 248, il presente Statuto detta la disciplina della Società in modo da garantire che non venga meno la sua natura di società a totale partecipazione pubblica, che i Soci pubblici esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che le attività svolte dalla Società siano realizzate esclusivamente in favore dei soli Soci pubblici. Nel perseguimento del medesimo fine, la Società è obbligata ad osservare le prescrizioni contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su AGAC Infrastrutture S.p.A. da parte dei Comuni Soci" (di seguito, "il Regolamento"), predisposto e approvato dagli organi competenti per legge e per statuto e redatto sulla base delle relative

delibere di indirizzo approvate dai Consigli Comunali.

- 1.4** È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei Soci Pubblici.

- 2.1** La Società ha sede nel Comune di **Reggio nell'Emilia** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
- 2.2** L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio della provincia di Reggio nell'Emilia, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1 e di istituire e di sopprimere, ovunque purché nell'ambito del territorio nazionale, unità locali operative (ad esempio sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).
- 2.3** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### Articolo 3 - Durata.

- 3.1** La durata della Società è fissata sino al **31 dicembre 2050** (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
- 3.2** La Società può essere sciolta anticipatamente nei casi previsti dalla disciplina normativa vigente.

## Titolo II - Oggetto

#### Articolo 4 - Oggetto sociale

- 4.1** La Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 comma 13 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ha per oggetto, nel rispetto della natura

strumentale di cui al comma 4.2, la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, in favore del soggetto terzo gestore del servizio di volta in volta individuato ai sensi di legge, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato e comunque ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, di depurazione delle acque reflue. Per reti, impianti e dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali si intendono i beni mobili e immobili necessari o comunque utili all'espletamento dei servizi medesimi, con particolare anche se non esclusivo riferimento ai beni incedibili, anche trasferiti da enti locali, rappresentati da reti ed impianti.

**4.2** La Società ha altresì per oggetto e scopo sociale lo svolgimento di attività di produzione e gestione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Soci pubblici che la partecipano, con esclusione di servizi pubblici locali e di servizi di committenza, attività da qualificarsi come strumentale ai sensi di legge. La Società deve operare in favore dei soli Soci pubblici che la partecipano e non può svolgere prestazioni e attività in favore di altre persone fisiche o persone giuridiche, siano esse pubbliche o private.

**4.3** Nel perseguimento dello scopo e nel rispetto della natura strumentale di cui al comma 4.2 la Società ha altresì per oggetto le seguenti attività:

**4.3.a** ideazione, progettazione, realizzazione diretta o in appalto e gestione di servizi, anche nelle forme del global service, in favore del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare anche se non esclusivo riguardo ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie e dell'energia, con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, anche secondo la logica operativa propria delle

E.S.Co. (Energy Service Company);

- 4.3.b** ideazione, progettazione, realizzazione diretta o in appalto, gestione di impianti, anche a rete, di infrastrutture, immobili e, più in generale, di dotazioni patrimoniali e territoriali dei Soci Pubblici, funzionali alla erogazione di servizi esclusivamente in favore dei Soci pubblici stessi;
- 4.3.c** ideazione, progettazione, realizzazione diretta o tramite terzi, gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili, al servizio di immobili o strutture nella proprietà o disponibilità dei Soci pubblici;
- 4.3.d** approvvigionamento e cessione di energia in favore dei Soci pubblici;
- 4.3.e** servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale, in favore dei Soci pubblici;
- 4.3.f** promozione, partecipazione coordinamento e gestione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree, la progettazione, la costruzione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere, la progettazione, la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione.
- 4.4** La Società, nel perseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della sua natura strumentale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare mediante strumenti contrattuali di TPF (third party financing) e di PF (project financing).
- 4.5** La Società potrà svolgere, purché in correlazione alle predette attività strumentali svolte in favore dei Soci pubblici:
  - 4.5.a** attività di studio, ricerca e progettazione, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali;

- 4.5.b** attività di promozione e gestione di corsi di formazione in genere;
- 4.5.c** attività di costruzione, ristrutturazione, compravendita e gestione di immobili;
- 4.6** Sempre nel rispetto della strumentalità di cui al comma 4.2, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo della partecipazione in società controllate o collegate ovvero di enti aventi oggetto coerente e funzionale rispetto alle attività di produzione di beni e servizi proprie di AI, enti e società dei quali AI può promuovere la costituzione o nei quali può assumere partecipazioni, a condizione, nel caso delle società, che le stesse abbiano sede sul territorio della nazione italiana. AI potrà costituire con altre società ed enti forme associative o collaborative al fine di gestire congiuntamente attività rientranti nell'ambito delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
- 4.7** Compatibilmente con i limiti imposti dalla legislazione vigente alla attività delle società strumentali di Enti pubblici, la Società potrà instaurare rapporti di concessione a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici in relazione ad aree, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulando con i predetti Enti le relative convenzioni, nel rispetto del principio dello scorporo tra la proprietà delle reti e degli impianti e la titolarità della gestione dei pubblici servizi ad essi relativi.
- 4.8** La Società avrà altresì facoltà di compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dai Soci pubblici utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto e fermi restando i limiti tempo per tempo normativamente previsti per l'attività delle società strumentali costituite per la produzione di beni e la prestazione di servizi in affidamento diretto da parte dei Soci Pubblici che le partecipano, limiti che dovranno essere in ogni caso rispettati nella

determinazione e nello svolgimento delle attività da parte della Società.

## Titolo III - Soci, capitale, azioni, finanziamenti soci, obbligazioni, patrimoni destinati.

### Articolo 5 - Soci. Capitale sociale.

- 5.1** Il capitale è fissato in Euro **120.000,00** (centoventimila/00) suddiviso in numero 120.000 (centoventimila) **azioni** ordinarie e nominative del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) cadauna. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari, ma la Società potrà anche non emettere i relativi titoli; in tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
- 5.2** La partecipazione al capitale sociale è consentita, esclusivamente, ai Soci Pubblici come definiti al comma 1.2 dell'articolo 1 del presente Statuto e in particolare, è aperta ai Comuni del territorio della Provincia di Reggio Emilia.
- 5.3** Il capitale della Società può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti o in denaro o in natura o di crediti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2342 comma 1 codice civile) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo comma 5.4. I conferimenti in natura o di crediti avvengono alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 2343 del codice civile.
- 5.4** L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di cui al successivo comma 5.6. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo

in esecuzione di detto mandato dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

- 5.5** L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano stata interamente liberate.
- 5.6** In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'articolo 2441 del Codice civile. Le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di opzione saranno stabiliti dall'assemblea straordinaria degli azionisti in sede di deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.
- 5.7** Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. La riduzione potrà avere luogo anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

[Articolo 6 - Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o amministrativi.](#)

- 6.1** L'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui al comma 17.2 dell'articolo 17 dello Statuto, a fronte di apporti di soci o di terzi, anche di opera o di servizi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, consistenti in certificati di

partecipazione dotati del diritto di partecipare agli utili, postergati nelle perdite e aventi contenuto patrimoniale o amministrativo, meglio definiti dall'assemblea nella delibera di emissione ed eventualmente riportati dal presente statuto, con esclusione della possibilità di attribuire il diritto di voto nell'assemblea generale della Società.

- 6.2** La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6.1 disporrà in ordine alla ammissibilità della loro circolazione e, ove ammessa, alla legge della loro circolazione. La medesima deliberazione disciplinerà, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e per quanto da esso o dalla legge non direttamente disposto, le modalità e le condizioni di emissione, i diritti conferiti dagli strumenti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.
- 6.3** Gli strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libero V del Codice Civile.

#### [Articolo 7 - Finanziamenti dei Soci alla Società.](#)

- 7.1** I Soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sia di carattere fiscale che sostanziale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
- 7.2** Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione.
- 7.3** In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

## Articolo 8 - Prestiti obbligazionari.

- 8.1** L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.
- 8.2** L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere, in una o più occasioni, obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.
- 8.3** In ogni caso le obbligazioni convertibili potranno essere collocate esclusivamente a beneficio di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5.2 del precedente articolo 5 con il limite costituito dalla possibilità di trasferirle solo nei confronti di detti soggetti.
- 8.4** Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del libro V Codice civile.

## Articolo 9 - Patrimoni destinati.

- 9.1** La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del codice civile.
- 9.2** La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel Codice civile e nel presente Statuto.

## Articolo 10 - Trasferimento delle azioni. Clausola di prelazione.

- 10.1** La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
- 10.2** Nel caso di comproprietà di azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità

previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

- 10.3** Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, esclusivamente in favore di soggetti pubblici aventi i requisiti di cui al comma 5.2 del precedente articolo 5, fatto salvo il rispetto del diritto di prelazione spettante agli altri soci. Per "trasferimento", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di azioni o diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441 comma 1 e 3 del codice civile (e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti.
- 10.4** Il trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441 comma 1 e 3 del codice civile da parte di un socio a terzi oppure a un altro socio è subordinato al diritto di prelazione degli altri soci diversi dal socio trasferente, regolato ai capoversi seguenti del presente comma 10.4. Il procedimento di cui ai successivi capoversi non sarà attivato nei confronti di tutti quei soci che, mediante dichiarazione resa con atto scritto e consegnata all'organo amministrativo, abbiano manifestato l'assenza di interesse all'esercizio del diritto di prelazione.
- 10.4.a** Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni o i propri diritti ne dà comunicazione per iscritto all'organo amministrativo, indicando il nominativo e l'indirizzo o sede dell'acquirente, il numero delle azioni o dei diritti offerti, il loro prezzo e tutte le condizioni e termini della cessione. L'organo amministrativo dà a sua volta pronta comunicazione scritta a tutti gli altri soci della comunicazione ricevuta e di tutto il suo contenuto. Le azioni e i diritti in parola si intendono offerti

in prelazione agli altri soci, al medesimo prezzo, condizioni e termini.

- 10.4.b** Entro i 20 (venti) giorni successivi alla data del ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo, ciascun socio avrà diritto di esercitare la prelazione proporzionalmente alla partecipazione posseduta, dandone comunicazione scritta dall'organo amministrativo. Quest'ultimo, sempre per iscritto, informerà prontamente il socio offerente delle comunicazioni ricevute. La cessione delle azioni o dei diritti verrà quindi perfezionata fra le parti entro i 30 (trenta) giorni successivi.
- 10.4.c** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni o i diritti offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione della partecipazione da ciascuno posseduta.
- 10.4.d** Se qualche socio tra gli aventi diritto alla prelazione, non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano dichiarato di volersi valere di tale accrescimento.
- 10.4.e** Qualora l'offerta venga accettata per un numero di azioni o diritti inferiore a quello delle azioni o dei diritti offerti, il socio offerente sarà comunque tenuto a perfezionare la cessione parziale agli altri soci.
- 10.4.f** Qualora il diritto di prelazione non venga del tutto esercitato, il socio offerente ha, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di 20 (venti) giorni di cui al capoverso 10.4.b, la facoltà di cedere le azioni per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione, al nominativo dell'acquirente comunicato in origine all'organo amministrativo al medesimo prezzo, condizioni e termini indicati in detta comunicazione, fermi restando i limiti alla trasferibilità delle azioni di cui al comma 10.3.
- 10.4.g** Decorsi i 90 (novanta) giorni di cui al precedente capoverso 10.4.f), le azioni saranno nuovamente soggette al diritto di prelazione di cui al presente articolo.
- 10.6** In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo o non

preveda un corrispettivo in denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, la somma che sarà determinata da un arbitratore nominato dal presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

- 10.7** Nell'ipotesi di trasferimento di azioni o diritti per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni o i diritti con effetto verso la Società.
- 10.8** La cessione delle azioni e dei diritti sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

#### [Articolo 11 - Recesso del socio.](#)

- 11.1** Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci pubblici che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui all'articolo 2437 comma 1 codice civile. E' escluso il diritto di recesso in relazione alle deliberazioni di cui all'articolo 2437 comma 2 del codice civile.
- 11.2** Hanno diritto di recedere i Soci pubblici per i quali sia cessata, per qualsiasi causa, l'efficacia del Regolamento inerente le forme di esercizio del controllo "analogo" congiunto sulla Società.
- 11.3** Il diritto di recesso compete infine ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- 11.4** L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle

Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

- 11.5** I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi dei successivi comma del presente articolo 11.
- 11.6** Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazione societarie, con esclusione del valore dell'avviamento.
- 11.7** I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente comma 11.6 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prendere visione e di ottenere copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice civile.
- 11.8** Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2437 quater del Codice civile; comunque, il rimborso delle azioni

per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla Società, salvo venga deliberato lo scioglimento della Società.

#### Articolo 12 - Socio unico.

- 12.1** Quando le azioni risultano appartenere ad un socio unico o muta la persona del socio unico, l'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2362 del Codice civile, deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente una dichiarazione contenente gli estremi identificativi di tale socio unico.
- 12.2** Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità di soci, l'organo amministrativo è tenuto a depositare la relativa dichiarazione presso il Registro delle Imprese competente.
- 12.3** Il socio unico o il socio che cessa di essere tale avrà facoltà di provvedere direttamente alla pubblicità di cui al presente articolo 12.

#### Titolo IV - Assemblea dei soci

#### Articolo 13 - Assemblea.

- 13.1** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- 13.2** L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche su domanda dei soci ai sensi dell'articolo 2367 c.c.
- 13.3** Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 c.c.
- 13.4** L'assemblea è convocata nel Comune presso la sede della Società oppure altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.

- 14.1** L'assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, si applica il maggior termine di 180 (centottanta) giorni.
- 14.2** L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.
- 14.3** L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica certificata, la raccomandata a mani, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, il deposito al protocollo del Socio pubblico), il tutto secondo le modalità previste dal presente statuto per le comunicazioni. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.
- 14.4** In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si

ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al presente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#### Articolo 15 - Intervento in assemblea. Rappresentanza.

- 15.1** Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno e che alla data dell'assemblea risultino iscritti nel libro soci. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.
- 15.2** L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
- 15.2.a** *15.2.a* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 15.2.b** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 15.2.c** sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 15.2.d** ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 15.3** Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi

rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

**15.4** La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2372 c.c.

**15.5** I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

#### [Articolo 16 - Presidenza.](#)

**16.1** La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di impedimento o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

**16.2** Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

**16.3** Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il

suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### Articolo 17 - Quorum.

##### **17.1** L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

##### **17.2** L'assemblea straordinaria, salve diverse esplicite disposizioni del presente Statuto:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; le sue deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza del Capitale Sociale;
- in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del Capitale Sociale.

#### Articolo 18 - Deliberazioni dell'assemblea.

##### **18.1** Spetta all'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle decisioni assunte dai Soci pubblici che esercitano il controllo analogo sulla Società e in conformità a quanto previsto dal Regolamento:

- 18.1.a** nominare il Presidente della Società ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione;
- 18.1.b** nominare i membri dell'organo amministrativo e determinare il numero dei componenti ovvero nominare l'Amministratore Unico;

- 18.1.c** nominare il Collegio Sindacale;
- 18.1.d** approvare il bilancio dell'esercizio e le relazioni accompagnatorie previste per legge nonché il bilancio di previsione annuale;
- 18.1.e** approvare le direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta dell'organo amministrativo e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento;
- 18.1.f** deliberare su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea i seguenti atti gestionali e di amministrazione:

- 18.1.g** il compimento di operazioni immobiliari per un valore superiore all'ammontare di euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
- 18.1.h** la approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti, sia di massima che esecutivi, inerenti la costruzione di immobili;
- 18.1.i** la realizzazione, la ristrutturazione, il restauro o comunque l'acquisto, sotto qualsiasi forma, di immobili nonché la concessione di ipoteche o privilegi sui beni sociali;
- 18.1.j** la assunzione di mutui, finanziamenti o prestiti di qualsiasi tipo presso istituti di credito o soggetti giuridici di qualsiasi tipo per importi superiori a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) nonché la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie in genere.

**18.2** Spetta all'Assemblea straordinaria:

- 18.2.a** deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello statuto;
- 18.2.b** decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- 18.2.c** decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza di legge, del presente Statuto, del Regolamento.

## Articolo 19 - Assemblee speciali.

**19.1** Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidano sui loro diritti:

**19.1.a** per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

**19.1.b** per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del Codice Civile, in conformità al presente Statuto;

**19.1.c** per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

**19.2** Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 19.1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

**19.3** Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del Codice civile.

## Articolo 20 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

## Titolo V - Organo amministrativo, rappresentanza sociale, controllo.

### Articolo 21 - Organo amministrativo.

**21.1** La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea dei soci oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da massimo tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'assemblea dei

soci, previa determinazione del loro numero. Non possono essere nominati alla carica di Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile.

- 21.2** La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto del principio della parità di genere, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.
- 21.3** Gli amministratori, eletti dall'assemblea anche tra i non soci, durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor o maggior periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).
- 21.4** In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi ragione della carica di uno o più membri del Consiglio, gli altri amministratori provvedono alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. Il Consiglio, così ricomposto, si mantiene sino alla successiva assemblea, nella quale gli amministratori cooptati ex art. 2386 verranno confermati ovvero sostituiti. I membri così nominati dall'Assemblea restano in carica per il restante periodo, cioè sino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.

**21.5** Nel caso venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio di nomina assembleare, l'intero consiglio cessa e si provvede in base all'art. 2386 comma 5 del codice civile. Nel caso venga a mancare l'Amministratore Unico o tutti i membri del Consiglio si provvede ai sensi dell'articolo 2386 ultimo comma del codice civile.

**21.6** Gli amministratori sono rieleggibili.

**21.7** Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Al Vice Presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Al Vice presidente non sono riconosciuti compensi aggiuntivi.

**21.8** Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, comprese le spese di difesa e/o tutela giudiziaria e quant'altro attinente o causato da eventi e fatti che si assumano o si considerino compiuti nell'incarico sociale, con esclusione delle ipotesi nelle quali l'amministratore abbia agito o commesso l'omissione con dolo o colpa grave.

**21.9** Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, fermi restando gli eventuali limiti previsti da norme imperative.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato

deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

#### Articolo 22 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

- 22.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri o dal collegio sindacale. Il Consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 48 (quarantotto) ore prima.
- 22.2** L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax la posta elettronica certificata, la raccomandata a mani, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento). Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 22.3** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
- 22.3.a** sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- 22.3.b** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - 22.3.c** sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - 22.3.d** a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 22.4** Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.
- 22.5** Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
- 22.6** Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare:
- 22.6.a** la data dell'adunanza;

- 22.6.b** anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
  - 22.6.c** su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
  - 22.6.d** le modalità e il risultato delle votazioni;
  - 22.6.e** deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.
- 22.7** Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

#### Articolo 23 - Poteri dell'organo amministrativo.

- 23.1** L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle decisioni assunte dai Soci Pubblici che esercitano il controllo analogo congiunto sulla società in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
- 23.2** All'organo amministrativo sono affidati tutti i poteri di amministrazione della Società non demandati dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.
- In particolare, l'organo amministrativo:
- 23.2.a** cura il raggiungimento degli scopi della Società, dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
  - 23.2.b** nomina, ove reputato necessario, il Direttore;
  - 23.2.c** predispone il programma dell'attività ed il relativo conto economico finanziario;

- 23.2.d** approva eventuali convenzioni o altri tipi di contratto da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali;
- 23.2.e** approva eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Società e le successive eventuali modificazioni al regolamento stesso;
- 23.2.f** decide la data di convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
- 23.2.g** redige il bilancio annuale e la documentazione accompagnatoria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ponendoli a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa;
- 23.2.h** delibera in merito agli investimenti, ferme restando le competenze dell'Assemblea;
- 23.2.i** assume e dimette il personale della Società e ne fissa il trattamento economico;
- 23.2.j** ove nominato un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può delegare l'esecuzione di attività sociali al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri suoi componenti.

[Articolo 24 - Presidente, Amministratori Delegati.](#)

- 24.1** Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.
- 24.2** È ammessa l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe gestionali ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Non sono

delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

**24.3** Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

#### Articolo 25 - Rappresentanza sociale.

**25.1** La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

**25.1.a** all'Amministratore Unico, ove nominato;

**25.1.b** al presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza al vice presidente, se nominato;

**25.1.c** nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

**25.2** L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

#### Articolo 26 - Organi di controllo.

**26.1** L'Organo di controllo è il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

**26.2** Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati, con le funzioni ed attribuzioni previste a norma di legge. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

- 26.3** La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci devono essere tutti iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 26.4** Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'accordo 2399 del codice civile.
- 26.5** I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
- 26.6** Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403/bis del codice civile.
- 26.7** La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale.
- 26.8** Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 26.9** Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro della adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- 26.10** I Sindaci devono assistere alla assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Nel caso con le medesime modalità telematiche.

#### [Articolo 27 - Controllo contabile.](#)

- 27.1** La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale ed è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Non possono essere

incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa.

#### Articolo 28 - Azione di responsabilità.

**28.1** L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori o dei sindaci può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

#### Articolo 29 - Denuncia al collegio sindacale e al Tribunale.

**29.1** La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

### Titolo VII - Vigilanza e controllo sull'attività della società.

#### Articolo 30 - Indirizzi dell'Assemblea.

**30.1** L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione devono attenersi, nell'attuazione dei loro compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall'Assemblea e dai Soci Pubblici attraverso le forme di controllo analogo congiunto previste nel presente Statuto e nel Regolamento.

La società svolge oltre l'80% delle proprie attività nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai Soci Pubblici. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### Articolo 31 - Vigilanza e controllo analogo congiunto.

**31.1** La Società, oltre ai normali controlli spettanti agli azionisti delle società di

capitali ai sensi del Codice civile, è soggetta ad un controllo da parte dei Soci pubblici analogo a quello esercitato dai medesimi Soci Pubblici sui propri servizi.

- 31.2** Il controllo analogo congiunto di cui al precedente capoverso è esercitato dai Soci Pubblici sull'andamento economico - gestionale e sugli atti fondamentali assunti dalla Società attraverso una verifica preventiva, concomitante ed a consuntivo, come meglio specificato nell'apposito Regolamento di cui all'articolo 1.
- 31.3** In ogni caso, indipendentemente dalle forme di controllo specificamente disciplinate dal presente articolo e dal Regolamento, ciascun Socio Pubblico ha facoltà di convocare in qualunque momento l'organo amministrativo della Società per chiedere chiarimenti in merito allo svolgimento dei servizi e alla produzione di beni oggetto di affidamento in house.
- 31.4** I Soci Pubblici hanno altresì facoltà di prevedere, mediante i singoli atti di affidamento della produzione di beni o servizi alla Società, modalità specifiche di controllo aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente Statuto e nel Regolamento.
- 31.5** In conformità a quanto previsto dal Regolamento, i Soci Pubblici hanno facoltà di esercitare il controllo analogo congiunto tramite apposito organismo da essi nominato sotto la denominazione di "Conferenza di coordinamento e controllo", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione degli obiettivi strategici e delle decisioni significative e verifica sulla gestione ed amministrazione della Società.

#### [Articolo 32 - Forme di consultazione dei Soci Pubblici e dei cittadini.](#)

Gli organi della società promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Soci Pubblici e delle organizzazioni della società civile in merito agli aspetti fondamentali dell'attività della Società.

## Titolo VIII - Bilancio e destinazione degli utili, scioglimento, liquidazione.

### Articolo 33 - Esercizi sociali, bilancio.

- 33.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 33.2** Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
- 33.3** Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
- 33.4** Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 33.5** La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
- 33.6** Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

## Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione.

- 34.1** Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.
- 34.2** Nel caso di cui al precedente comma 34.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze ivi previste, dispone:
- 34.2.a** il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  - 34.2.b** la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
  - 34.2.c** i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  - 34.2.d** i poteri dei liquidatori. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice civile.
- 34.3** La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente comma 34.1. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter del Codice civile.
- 34.4** Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
- 34.5** Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice civile.

## Titolo IX - Foro Competente

### Articolo 35 - Foro competente.

**35.1** Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

## Titolo X - Norme finali.

### Articolo 36 - Legge applicabile.

**36.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

### Articolo 37 - Comunicazioni.

**37.1** Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

**37.2** Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della Società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

**37.2.a** il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

**37.2.b** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti

dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

**37.2.c** il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti del detto organo.

**37.3** Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

[Articolo 38 - Computo dei termini.](#)

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

[Articolo 39 - Rapporti inerenti la produzione di beni e servizi.](#)

**39.1** Fermo restando quanto previsto dalla sopraordinata disciplina normativa generale o di settore, il rapporto tra i singoli Soci Pubblici e la Società per l'affidamento in house della produzione di beni o servizi strumentali alle finalità istituzionali dei Soci medesimi sarà disciplinato da apposite Convenzioni.

**39.2** Le Convenzioni di cui al precedente comma 39.1 dovranno, tra il resto, definire:

**39.2.a** la quantità e la qualità dei servizi o dei beni che la Società è impegnata a produrre;

**39.2.b** i corrispettivi previsti per la produzione di beni o servizi;

**39.2.c** le modalità di erogazione dei corrispettivi e dei contributi ed i criteri ed i parametri di riferimento per la revisione dei corrispettivi e dei contributi stessi e dei prezzi dei servizi;

**39.2.d** le forme e le modalità di controllo sulla quantità e sulla qualità del servizio affidato da parte dell'ente locale affidante.

Firmato: Alessandro Verona

Firmato: Luigi Zanichelli notaio